

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 025/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 settembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Avv. Fabio Di Cagno – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**1. RICORSO DELLA SOCIETÀ VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/LECCE DEL 26.8.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 9/DIV del 29.8.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Virtus Francavilla S.r.l. di Francavilla Fontana (Brindisi), riduce la sanzione dell'ammenda in € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S. GIANA ERMINIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PINARDI ALEX SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/AREZZO DEL 3.9.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico 14/DIV del 05.09.2017)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Società A.S. Giana Erminio di Gorgonzola (Milano), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Fabio Di Cagno – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**3. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S. MONZA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CORI SACHA SEGUITO GARA PISTOIESE/MONZA DEL 03.09.2017** (Delibera del Giudice Sportivo la Lega Italiana Calcio Professionistico 14/DIV del 05.09.2017)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società S.S. Monza 1912 di Monza (Monza - Brianza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €3.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
  - **INIBIZIONE FINO AL 3.10.2017 AL SIG. VINCENZO GRECO;**
  - **INIBIZIONE FINO A 19.09.2017 AL SIG. SALVATORE BASILE;**
  - **INIBIZIONE FINO A 19.09.2017 AL SIG. VALERIO ZUDDAS;**
  - **SQUALIFICA PER 3 GARE AL SIG. ASSUMMA GIUSEPPE FABIO,**
- SEGUITO GARA REGGINA/CATANZARO DEL 3.9.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società URBS Reggina 1914 di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Publicato in Roma il 14 settembre 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio